



Esente da imposta di bollo ex art. 17 del D.Lgs.vo 460/1997.

N. 68099 REPERTORIO N. 11194 RACCOLTA
MODIFICA DI STATUTO DI FONDAZIONE
AI FINI DELL'APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DA PARTE DELL'AUTORITA' TUTORIA
REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a
UTAPSR DP2 MILANO
il 29/10/2021
n. 111425 Serie 1T
con Euro 200,00

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 20 (venti) del mese di ottobre.alle ore 12,00 (dodici virgola zero zero).

In Milano, Via Gorki n.5.

Avanti a me Manuela Magaglio, notaio con residenza in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, senza la presenza di testimoni ai sensi di legge, non avendone richiesto la presenza il comparente od io notaio, si è costituito il signor:

Fontana Alberto, nato a Milano il 2 luglio 1971, domiciliato per la carica presso la sede della fondazione infra indicata, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale interviene al presente atto quale Presidente e legale rappresentante della "**FONDAZIONE SERENA ONLUS**", con sede legale in Milano, Piazza dell'Ospedale Maggiore n. 3, codice fiscale 050421602160969, ente giuridico riconosciuto ed iscritto al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Milano al n.690 pag.1069 vol.3, e alla CCIAA di Milano Monza Brianza e Lodi al n.1969950 Rea di Milano.

Interviene al presente atto con il quale

premessò

- che con verbale del Collegio dei Fondatori in data 13 novembre 2020 n.67388/10742 repertorio a mio rogito, registrato a Milano il 4 dicembre 2020 n.96778 serie 1T, sono state apportate modifiche allo statuto della fondazione de qua;
- che la Prefettura di Milano nel corso dell'istruttoria relativa all'approvazione di dette modifiche, ha richiesto un adeguamento dello statuto stesso, e come da comunicazione della medesima in data 29 dicembre 2020 prot.0305506;
- che nel verbale a mio rogito sopra indicato il Collegio dei Fondatori ha delegato il Presidente per aggiornare lo statuto della fondazione qualora l'autorità competente richiedesse modifiche ai fini dell'approvazione di dette modifiche statutarie;
- che oggi si intende modificare lo statuto come da indicazione dell'Autorità suddetta.

Tutto ciò premesso e confermato quale parte integrante e sostanziale il comparente dichiara di modificare lo statuto della fondazione come richiesto dalla Prefettura di Milano ai fini dell'approvazione del medesimo da

parte dell'autorità tutoria.

A questo punto il comparente mi consegna il nuovo testo dello statuto della fondazione, aggiornato in base alle dette modifiche, statuto di cui do lettura al comparente, e che, sottoscritto dal medesimo e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "**A**", quale parte integrante e sostanziale.

Si chiede l'esenzione da imposta di bollo ex art. 17 del D.Lgs.vo 460/1997.

Richiesto io Notaio ho curato la compilazione integrale di questo atto ai sensi di legge e ne ho dato lettura, unitamente all'allegato, al comparente, il quale, pienamente approvandolo, lo sottoscrive con me notaio, alle ore 12,40 (dodici e minuti quaranta).

Dattiloscritto e scritto a mano da me Notaio, consta di un foglio scritto per due intere facciate e parte della terza.

Firmato: Alberto Fontana

Manuela Magaglio - Notaio

Sigillo del Notaio

Allegato "A" all'atto n. 68099/11194 repertorio

- STATUTO -

Articolo 1

Costituzione - Denominazione - Disciplina

E' costituita una Fondazione di partecipazione di diritto privato denominata "FONDAZIONE SERENA ONLUS" (di seguito "Fondazione") in ricordo e in memoria di Valerio Capelli e Roberto Bressanello.

La Fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Una volta effettuata l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del d. lgs. n. 117/2017, la denominazione della Fondazione sarà "Fondazione Serena - ETS".

L'efficacia delle clausole del presente Statuto riferite alle ONLUS cessa a decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2, d. lgs. n. 117/2017.

Articolo 2

Sede

La Fondazione ha sede in Milano.

Articolo 3

Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha come obiettivo l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, mediante lo svolgimento di attività nell'ambito dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Beneficiari delle attività assistenziali sopra richiamate sono le persone disabili poiché affette da malattie neuromuscolari.

Articolo 4

Attività

La Fondazione, ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera c) del d. lgs. n. 460/1997, non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali menzionate nell'art. 3 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, alle condizioni stabilite dal comma 5 dell'articolo 10 d. lgs. n. 460/97.

Sono considerate attività direttamente connesse:

a) portare un effettivo contributo alla divulgazione della conoscenza dei problemi posti dalle malattie neuromuscolari, a livello di opinione pubblica, autorità ed operatori sociali e sanitari;

b) coordinare promuovere sviluppare attività di Enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza tecnica, culturale, e ove ritenuto

opportuno, economica, quest'ultima ai sensi del comma 2 bis dell'art. 10 del d. lgs. n. 460/97;

c) curare la pubblicazione e l'edizione di periodici e libri e produzioni audio e video che abbiano attinenza con le attività e le finalità istituzionali della Fondazione, nonché provvedere, direttamente o indirettamente, alla loro diffusione;

d) promuovere la raccolta fondi per il sostegno e la realizzazione dei propri scopi istituzionali;

e) preparare, organizzare e promuovere la formazione di personale medico, paramedico e infermieristico, operante nell'ambito della Fondazione, per l'effettuazione delle proprie finalità assistenziali;

f) istituire premi, distinzioni onorifiche ed altri pubblici riconoscimenti per personalità pubbliche e private che abbiano contribuito, con la loro opera, a perseguire gli scopi della Fondazione.

La Fondazione potrà, inoltre nei limiti consentiti dalla legge:

g) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;

h) stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, anche trascrivibili in Pubblici Registri;

i) stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;

j) costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità analoghe, o comunque connesse, a quelle della Fondazione nel rispetto della normativa regolante le ONLUS;

k) concorrere alla costituzione di e partecipare a società di capitali che svolgano attività strumentali allo scopo della fondazione, in ogni caso senza esercitare funzioni di coordinamento e direzione delle stesse nel rispetto della normativa regolante le ONLUS;

La Fondazione, ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n. 117/2017, nell'ambito delle finalità di interesse generale, si propone di svolgere le seguenti attività aventi ad oggetto:

- assistenza e cura delle persone disabili poiché affette da patologie neuromuscolari;

- promozione della ricerca scientifica sulle patologie neuromuscolari sia direttamente sia affidandola a università, enti di ricerca ed altre fondazioni.

Per il perseguimento degli scopi statutari, la Fondazione potrà svolgere altresì le seguenti attività diverse e strumentali a quelle di interesse generale sopra individuate:

a) portare un effettivo contributo alla divulgazione della conoscenza dei problemi posti da questa malattia, a livello di opinione pubblica, autorità ed operatori sociali e sanitari;

b) coordinare promuovere sviluppare attività di Enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza tecnica, culturale, e ove ritenuto opportuno, economica;

c) curare la pubblicazione e l'edizione di periodici e libri e produzioni audio e video che abbiano attinenza con le attività e le finalità istituzionali della Fondazione, nonché provvedere, direttamente o indirettamente, alla loro diffusione;

d) promuovere, ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. n. 117/2017, la raccolta fondi per il sostegno e la realizzazione delle iniziative di cui sopra e, in genere, dei propri scopi istituzionali, nonché organizzare manifestazioni artistiche e ricreative, viaggi di studi ed incontri culturali in Italia ed all'estero per promuovere e sostenere l'attività istituzionale della Fondazione;

e) preparare, organizzare e promuovere ogni iniziativa culturale, promozionale ed educativa, compresa la formazione di personale medico, paramedico e infermieristico;

f) istituire premi, distinzioni onorifiche ed altri pubblici riconoscimenti per personalità pubbliche e private che abbiano contribuito, con la loro opera, a perseguire gli scopi della Fondazione e/o si siano distinti in materie nelle quali la Fondazione medesima opera.

La Fondazione potrà, inoltre nei limiti consentiti dalla legge:

g) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;

h) stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, anche trascrivibili in Pubblici Registri;

i) stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;

j) costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di ETS e altri enti senza scopo di lucro la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe, o comunque connesse, a quelle della Fondazione;

k) concorrere alla costituzione di e partecipare a società di capitali e altri soggetti di cui al Titolo V del Codice Civile che svolgano attività strumentali allo scopo della Fondazione, anche esercitando controllo e funzioni di coordinamento e direzione.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali effettuati dai Fondatori in denaro o beni mobili e immobili, ovvero altre utilità impiegabili per il perseguimento delle richiamate finalità;

- dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, ovvero altre utilità impiegabili per il proseguimento delle finalità, effettuati successivamente dai Fondatori, dai Promotori e dai Partecipanti, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinato alle finalità istituzionali;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Il patrimonio della Fondazione così composto potrà essere accresciuto nella sua consistenza da beni mobili ed immobili nonché elargizioni fatte da altri enti ed apporti destinati ad incremento del fondo di dotazione.

Articolo 6

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio

e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi dei Fondatori, dei Promotori e dei Partecipanti, in qualsiasi forma concessi ed erogati.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7

Soci della Fondazione

Sono soci della Fondazione:

- i Fondatori;
- i Promotori;
- i Partecipanti.

Articolo 8

Fondatori

Sono Fondatori Fondazione Telethon e Uildm Onlus.

Articolo 9

Promotori

Sono Promotori AISLA Onlus e Famiglie SMA Onlus.

Possono essere nominati Promotori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, anche se privi di personalità giuridica, che sono stati Partecipanti per almeno 5 anni e abbiamo contribuito in maniera significativa alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante significativi apporti in denaro e/o conferimento di attività, anche professionale, di particolare rilievo, o mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

La nomina a Promotore è deliberata dal Collegio dei Fondatori e Promotori su indicazione del Presidente della Fondazione.

Articolo 10

Partecipanti

Possono essere nominati Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, anche se privi di personalità giuridica, che contribuiscano alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante significativi apporti in denaro e/o conferimento di attività, anche professionale, di particolare rilievo, o mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

La nomina a Partecipante è deliberata dal Collegio dei Fondatori e Promotori.

Articolo 11

Esclusione e recesso

Il Collegio dei Fondatori e Promotori delibera, con voto unanime, l'esclusione del Partecipante per gravi motivi, quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto, condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con i Fondatori e Promotori, comportamento giudicato incompatibile, anche moralmente, con la permanenza nella Fondazione e, nel caso di enti e di persone giuridiche, estinzione avvenuta a qualsiasi titolo, fallimento o sottoposizione ad altre procedure concorsuali.

I Fondatori, i Promotori ed i Partecipanti possono recedere dalla Fondazione con preavviso non inferiore a otto mesi, fermo restando il dovere di adempimento alle obbligazioni assunte.

Chiunque concorre all'attività della Fondazione non può ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul patrimonio della Fondazione.

Articolo 12

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Collegio dei Fondatori e Promotori;
- Collegio dei Partecipanti;
- Presidente della Fondazione;
- Vice Presidente della Fondazione;
- Consiglio di Amministrazione;
- Organo di controllo;
- Organismo di Vigilanza ai sensi del d. lgs. n.

231/2001

Tutte le cariche sociali sono gratuite, ad eccezione della partecipazione all'Organo di controllo e all'Organismo di Vigilanza.

Articolo 13

Collegio dei Fondatori e Promotori

Il Collegio dei Fondatori e Promotori è composto da un rappresentante nominato da ciascun Fondatore e da ciascun Promotore, oltre al Presidente della Fondazione. I membri del Collegio dei Fondatori e Promotori durano in carica cinque esercizi dall'accettazione dell'incarico e possono essere rinominati.

Il Collegio dei Fondatori e Promotori designa e revoca all'unanimità il Presidente della Fondazione.

Al Collegio dei Fondatori e Promotori è richiesto dal Consiglio di Amministrazione parere in relazione alle proposte di modifiche statutarie, all'estinzione della Fondazione e alla conseguente devoluzione del patrimonio.

Il Collegio dei Fondatori e Promotori ha, inoltre, i seguenti compiti:

- a) formulare e definire le linee guida dell'attività e della gestione della Fondazione e valutare i risultati della medesima;
- b) deliberare circa l'attribuzione della qualità di Promotore e Partecipante a un socio;
- c) deliberare circa e l'esclusione dei soci Promotori e Partecipanti;
- d) deliberare sulla decadenza di un Consigliere di Amministrazione;
- e) nominare l'Organo di controllo;
- f) nominare l'Organismo di Vigilanza.

Articolo 14

Adunanze del Collegio dei Fondatori e Promotori

Il Collegio dei Fondatori e Promotori si riunisce almeno due volte nell'anno solare.

Il Presidente ha l'incarico di convocare le adunanze.

Il Collegio può essere convocato anche ad istanza di un solo membro, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione del Collegio dei Fondatori e Promotori avviene con avviso spedito con qualsiasi strumento anche telematico, che ne attesti la ricezione, e recapitato a ciascun membro almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza oltre al relativo ordine del giorno.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con avviso inviato con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, con preavviso non inferiore a tre giorni.

Ciascun membro, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro membro.

A ciascun membro non può essere conferita più di una delega.

L'adunanza del Collegio, presieduta dal Presidente se presente, è valida se è intervenuta almeno la maggioranza dei membri.

Ciascun membro ha diritto ad un voto e il Collegio delibera a maggioranza degli intervenuti, salvo diversamente indicato nel presente Statuto.

In caso di parità, dirime il voto del Presidente della Fondazione.

Le riunioni del Collegio possono svolgersi anche attraverso mezzi telematici, di telecomunicazione e/o videoconferenza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la possibilità della loro partecipazione

e della loro libera espressione, l'esercizio del diritto di voto, anche per via elettronica, telematica e/o per corrispondenza scritta.

Delle adunanze del Collegio dei Fondatori e Promotori è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente della Fondazione e dal Segretario dell'adunanza all'uopo nominato.

Articolo 15

Collegio dei Partecipanti

Il Collegio dei Partecipanti è convocato dal Presidente della Fondazione almeno due volte nell'anno solare.

È, comunque, convocato dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta lo ritenga necessario.

La convocazione del Collegio dei Partecipanti è effettuata con avviso spedito con qualsiasi strumento anche telematico, che ne attesti la ricezione, e recapitato a ciascun membro almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza oltre al relativo ordine del giorno.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con avviso inviato con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, con preavviso non inferiore a tre giorni.

Ciascun membro, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro membro.

A ciascun membro non può essere conferita più di una delega.

Il Collegio dei Partecipanti è validamente costituito qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega.

Il Collegio dei Partecipanti delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità, dirime il voto del Presidente della Fondazione.

Le riunioni del Collegio possono svolgersi anche attraverso mezzi telematici, di telecomunicazione e/o videoconferenza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la possibilità della loro partecipazione e della loro libera espressione, l'esercizio del diritto di voto, anche per via elettronica, telematica e/o per corrispondenza scritta.

Il Presidente illustra al Collegio dei Partecipanti l'andamento delle attività della Fondazione e i programmi di future iniziative.

Il Collegio dei Partecipanti può formulare pareri e proposte non vincolanti sulle attività e sui programmi della Fondazione.

Il Collegio dei Partecipanti nomina un componente nel Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

Presidente della Fondazione

Il Presidente è designato e revocato dal Collegio dei Fondatori e Promotori all'unanimità.

Il Presidente dura in carica cinque esercizi ed è rieleggibile.

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Collegio dei Fondatori e Promotori, il Collegio dei Partecipanti, il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione degli atti deliberati.

Egli agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità, amministrativa e/o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

Il Presidente della Fondazione cura le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle finalità e iniziative della Fondazione.

Qualora, per morte, dimissioni o revoca, venga a mancare il Presidente della Fondazione, il Collegio dei Fondatori e Promotori è convocato per provvedere a nuova designazione: il Presidente così designato rimane in carica per la restante durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

Vice Presidente della Fondazione

Il Vice Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporanei.

Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente della Fondazione basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti cui la firma si riferisce.

Articolo 18

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di sette Consiglieri, oltre al Presidente della Fondazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono così nominati:

- 2 da ogni socio Fondatore;
- 1 da ogni socio Promotore;
- 1 dal Collegio dei Partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque

esercizi e si considera decaduto all'approvazione del bilancio del quinto anno di esercizio successivo alla nomina.

Salvo revoca in qualsiasi momento ovvero dimissioni, i Consiglieri di Amministrazione sono rieleggibili.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto con delibera del Collegio dei Fondatori e Promotori.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi ragione (morte, dimissioni, decadenza) un Consigliere, il Presidente della Fondazione o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente della Fondazione ne promuove la sostituzione. Alla nomina è tenuto, entro sessanta giorni, il socio o il Collegio dei Partecipanti in relazione al Consigliere da sostituire.

Il Consigliere nominato rimane in carica per la restante durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Qualora chi abbia il potere di nomina non provveda entro il termine indicato, la sostituzione avverrà per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione e il Consigliere rimarrà in carica per la restante durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire eventuali deleghe ad uno o più Consiglieri, nei limiti individuati con propria deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire delega specifica per il compimento di singoli atti a Consiglieri o a soggetti esterni.

Provvede, inoltre, a:

- nominare tra i Consiglieri il Vice Presidente della Fondazione;
- determinare la misura del compenso spettante all'Organo di controllo;
- determinare la misura del compenso spettante all'Organismo di Vigilanza;
- istituire e sciogliere il Comitato di indirizzo Tecnico e Scientifico e nominarne i componenti;
- predisporre e approvare il bilancio preventivo;
- predisporre e approvare il bilancio consuntivo;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- deliberare proposte di modifiche statutarie, l'estinzione della Fondazione e la conseguente devoluzione del patrimonio previo parere del Collegio

dei Fondatori e Promotori: ove il Consiglio di Amministrazione intenda discostarsi dal parere pervenuto deve deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 19

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre Consiglieri, con avviso spedito con qualsiasi strumento anche telematico che ne attesti la ricezione e con preavviso non inferiore a otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità e con preavviso non inferiore a 24 ore.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento dell'adunanza.

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno.

Le adunanze del Consiglio possono svolgersi anche attraverso mezzi telematici, di telecomunicazione e/o videoconferenza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la possibilità della loro partecipazione e della loro libera espressione, l'esercizio del diritto di voto, anche per via elettronica, telematica e/o per corrispondenza scritta.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi Consiglieri.

In caso di parità dirime il voto del Presidente della Fondazione.

Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza all'uopo nominato.

Articolo 20

Organo di controllo

L'Organo di controllo è composto da uno a tre componenti effettivi, di cui uno indicato quale Presidente.

Il Collegio dei Fondatori può nominare eventuali supplenti dei componenti effettivi.

Il componente dell'Organo monocratico deve essere nominato tra gli iscritti al Registro dei Revisori di cui al d. lgs. n. 39/2010.

In assenza di espresso incarico a soggetto esterno, all'Organo di controllo è affidata la revisione legale dei conti.

I componenti dell'Organo collegiale devono essere nominati secondo quanto disciplinato dall'art. 2397, comma 2, del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sulla gestione della

Fondazione, in particolare sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

L'Organo di controllo si considera decaduto all'approvazione del bilancio di esercizio del terzo anno successivo alla nomina.

L'Organo di controllo è convocato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Fondatori e Promotori e del Collegio dei Partecipanti.

Con riferimento alle disposizioni del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, l'Organo di controllo si coordina con l'Organismo di Vigilanza di cui al presente Statuto.

Articolo 21

Comitato di indirizzo Tecnico e Scientifico

Il Comitato di indirizzo Tecnico e Scientifico può essere istituito e sciolto dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da non più di cinque membri.

I suoi componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra eminenti personalità italiane e straniere nel campo della scienza e della tecnica o di altri settori culturali o sociali, restano in carica per tre esercizi, con possibilità di rinnovo.

Il Comitato è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione al quale trasmette i propri pareri ed ha facoltà di presentare, con autonoma iniziativa, proposte, progetti, iniziative.

Articolo 22

Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è composto da uno a tre componenti.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di verificare:

- l'effettività e l'osservanza del Modello 231 da parte di coloro cui inerisca;
- l'efficacia e adeguatezza del Modello 231 in relazione alla struttura organizzativa ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- l'opportunità di aggiornamento del Modello 231, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento, mutate condizioni aziendali e/o normative;
- l'adeguatezza, applicazione e efficacia del sistema sanzionatorio.

L'Organismo di Vigilanza dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Articolo 23

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Fondazione ha l'obbligo di redigere il bilancio d'esercizio annuale ai sensi dell'art. 13 d. lgs. n. 117/2017, secondo la modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La Fondazione deve impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie finalità. Come indicato all'art. 1 del presente Statuto, l'efficacia delle clausole che seguono, riferite alle Onlus, cessa a decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2, d. lgs. n. 117/2017.

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Sono considerate distribuzione indiretta di utili, e come tali vietate alla Fondazione:

- a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai Fondatori, Promotori e Partecipanti, ai componenti di organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Fondazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società di questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
- b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annuali superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto -legge 21 giugno 1995, n. 239 convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
- d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e degli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori ai 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Articolo 24

Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, salvo diversamente disposto dalla legge, saranno deferite ad un Arbitro Unico nominato di comune accordo tra tutte le parti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano.

L'Arbitro Unico giudicherà, entro novanta giorni dalla costituzione, in via rituale e secondo diritto, osservando le norme inderogabili del Codice di Procedura Civile e delle leggi, anche speciali, in materia.

La sede dell'arbitrato sarà Milano.

Articolo 25

Estinzione

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone gli eventuali compensi.

La Fondazione, in caso di estinzione per qualunque causa, destina il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Una volta effettuata l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del d. lgs. n. 117/2017, in caso di estinzione per qualunque causa, la Fondazione destina il patrimonio residuo ad altri enti del terzo settore che svolgono attività di interesse generale similari o analoghe, sentito l'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del d. lgs. n. 117/2017.

Articolo 26

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di fondazioni, al d. lgs. n. 460/97 e al d. lgs. n. 117/2017.

Milano, 20 ottobre 2021

Firmato: Alberto Fontana

Manuela Magaglio - Notaio

Sigillo del Notaio

Copia autentica su supporto informatico composta di n. 17 facciate conforme al documento originale su supporto cartaceo, in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge.

Milano, 29 ottobre 2021.

Firmato digitalmente dal Notaio Manuela Magaglio

Sigillo del Notaio